



PROVINCIA DI SAVONA

**Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed
Ambiente**

Servizio Nuovi Interventi Edilizi



**SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI
DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA UBIICATI NEL
TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SAVONA
(COMUNI CON CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 40.000
ABITANTI), COMPRESIVO DI CONTROLLO DEL RENDIMENTO
DI COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO E
MANUTENZIONE.
- ANNI 2023 - 2024 -**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Savona, 29 novembre 2022

ALLEGATO A

INDICE GENERALE

CAPO I

Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Art. 2 – Ammontare dell'appalto

Art. 3 – Requisiti per poter partecipare alla gara

Art. 4 – Criterio di aggiudicazione

Art. 5 – Descrizione del servizio oggetto dell'affidamento

Art. 6 – Norme regolatrici dell'appalto

Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto

Art. 8 – Cauzione provvisoria

Art. 9 – Cauzione definitiva

Art. 10 – Norme comuni ai due tipi di cauzione

Art. 11 – Polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

Art. 12 – Garanzie di raggruppamenti temporanei

Art. 13 – Disciplina del subappalto

Art. 14 – Personale addetto al servizio

Art. 15 – Consegna del servizio

Art. 16 – Stima del servizio e pagamenti

Art. 17 – Esecuzione degli accertamenti ed ispezioni

Art. 18 – Obblighi in materia di sicurezza

Art. 19 – Durata dell'appalto – Penale per ritardo

Art. 20 – Rendicontazione periodo contrattuale e certificazione di regolare svolgimento del servizio

Art. 21 – Definizione delle controversie

Art. 22 – Prezzi e revisione prezzi

Art. 23 – Recesso del contratto per volontà dell'ente appaltante

Art. 24 – Proroghe

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

Art. 26 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 27 – Codice di comportamento

Art. 28 – Accesso agli atti

Art. 29 – Responsabile del Procedimento

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'attività di accertamento ed ispezione necessaria all'osservanza delle norme vigenti relative alla sicurezza ed al contenimento dei consumi di energia, nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, a servizio di immobili siti nei Comuni della Provincia di Savona, con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Regionale 21 febbraio 2018 n. 1 "Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della Legge Regionale 29 maggio 2007 n. 22".

Art. 2 - Ammontare del servizio

L'importo complessivo del servizio, soggetto a ribasso, verrà compensato a misura secondo le quantità effettive delle prestazioni eseguite, per due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero dalla consegna del servizio nei casi in cui l'esecuzione d'urgenza sia consentita ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice degli appalti e ammonta complessivamente a **Euro 484.000,00** (diconsi Euro quattrocentoottantaquattro/00), dei quali:

- euro 242.000,00 oltre IVA 22% per l'anno 2023;
- euro 242.000,00 oltre IVA 22% per l'anno 2024.

L'importo è comprensivo della manodopera per due anni, stimata in euro 222.640,00 (incidenza: 46%).

Non sono previsti costi per la sicurezza da non assoggettare a ribasso.

I prezzi unitari contrattuali saranno comprensivi di tutte le spese che la Ditta medesima dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell'IVA.

Il ribasso contrattuale resterà invariato per tutta la durata del contratto, anche in caso di diminuzione del numero di prestazioni

Art. 3 –Requisiti per poter partecipare alla gara

L'affidatario non dovrà avere cause di esclusione di cui all'articolo 80 e ss. mm. ed ii. del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

L'affidatario dovrà:

- essere iscritto alla Camera di Commercio, ovvero analogo albo dello Stato di appartenenza, per attività oggetto del presente appalto;
- rispondere ai requisiti minimi professionali e di indipendenza riportati nell'allegato "C" del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74 (art. 9 comma 5 DPR 74/2013) e in particolare:
 - 1) dovrà essere garantita l'indipendenza dell'appaltatore, come impresa singola, imprese componenti il raggruppamento, soci e/o amministratori della stessa, compreso il personale direttivo e del personale incaricato ad eseguire le ispezioni degli impianti termici;

- 2) si dovrà garantire che non ci siano interessi di natura economica (o rapporti), diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti di impianti termici;
- 3) l'appaltatore, inteso come impresa singola, imprese componenti il raggruppamento, soci e/o amministratori della stessa compreso il personale direttivo ed il personale incaricato ad eseguire le ispezioni:
 - non dovranno aver partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato;
 - non potranno essere venditori di energia per impianti termici, né mandatari di uno di questi;
- 4) l'appaltatore dovrà disporre delle risorse tecniche, logistiche e umane per effettuare a regola d'arte il numero di ispezioni assegnate nei tempi previsti;

I requisiti sopra descritti, in caso di raggruppamento/consorzio dovranno essere posseduti da tutte le imprese costituenti il raggruppamento/consorzio.

Il personale incaricato di eseguire le ispezioni dovrà possedere i requisiti di qualificazione ed i requisiti tecnico-professionali riportati nell'allegato "C" al D.P.R. 74/2013, idonei allo svolgimento delle attività previste dal servizio in oggetto:

- 1) formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'art. 4 comma 1 D.M. n. 37/08, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;
- 2) conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni;
- 3) competenza necessaria per redigere il rapporto di ispezione in tutti i suoi contenuti.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga inoltre ad adottare procedure che assicurino la formazione continua, teorica e pratica del personale, curandone il continuo aggiornamento professionale in funzione dell'evoluzione della tecnica, della normativa e della legislazione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi o seminari.

Il personale dell'appaltatore è vincolato al segreto professionale.

Il soggetto aggiudicatario dovrà dare comunicazione alla Provincia di Savona dei corsi formazione/aggiornamento organizzati per il proprio personale e farà partecipare gratuitamente ai suddetti corsi il personale del committente, fino ad un massimo di due unità per corso.

L'appaltatore dovrà comunicare al committente i nominativi del personale impiegato, allegando alla comunicazione copia di valido documento di identità e copia dei titoli professionali posseduti, provvederà altresì alla tempestiva comunicazione scritta di ogni eventuale variazione.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE

Aver eseguito nell'ultimo triennio almeno un contratto di servizio di accertamento e/o ispezione degli impianti termici per almeno 3.000 (tremila) ispezioni annue su un bacino complessivo di utenza con non meno di 200.000 abitanti con ispezioni effettuate su impianti di potenza sia inferiore sia superiore a 100 KW specificando:

- durata del singolo appalto;
- importo annuo appalto;
- numero annuo di ispezioni effettuate su impianti con potenza utile nominale fino a 100 KW;
- numero annuo di ispezioni effettuate su impianti con potenza termica utile nominale superiore a 100 KW.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, il requisito di capacità tecnica, dovrà essere posseduto nella misura minima del 60% del totale complessivamente richiesto dall'impresa capigruppo. La restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna in misura corrispondente alla quota di partecipazione dichiarata in sede di domanda e comunque non potrà essere inferiore alla misura minima del 20% di quanto richiesto per l'intero raggruppamento.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Aver conseguito, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, un fatturato minimo globale non inferiore a euro 1.200.000,00 per contratti relativi all'attività di ispezione e verifica degli impianti ai sensi della norma vigente in materia.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, il requisito di capacità economica e finanziaria, dovrà essere posseduto nella misura minima del 60% del totale complessivamente richiesto dall'impresa capogruppo. La restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna in misura corrispondente alla quota di partecipazione dichiarata in sede di domanda e comunque non potrà essere inferiore alla misura minima del 20% di quanto richiesto per l'intero raggruppamento.

Art. 4 – Criterio di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. all'offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei seguenti elementi:

- A) **Offerta economica**, espressa mediante un unico ribasso percentuale sull'elenco prezzi;
- B) **Offerta tecnica** per lo svolgimento del servizio.

L'offerta tecnica dovrà essere costituita da :

B1) Relazione metodologica (in formato A4 con un numero massimo di 15 pagine – fronte e retro complessivamente 15 pagine) contenente:

B.1.1 Descrizione delle caratteristiche del servizio: dettagliata descrizione delle caratteristiche del servizio offerto e proporzionato per un numero indicativo di ispezioni pari a 3000 annue da eseguire (il numero effettivo delle ispezioni verrà stabilito dalla stazione appaltante durante l'affidamento del servizio) e dell'inserimento degli accertamenti. Detta relazione dovrà contenere la descrizione delle modalità di esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni, con eventuale proposta migliorativa per la riduzione del numero delle mancate ispezioni per assenza del responsabile dell'impianto nonché di quant'altro previsto dal capitolato d'onori.

Descrizione delle attività che verranno svolte nello sportello al pubblico, proposte relative all'implementazione delle informazioni sul sito internet della Provincia e degli incontri da organizzare con la cittadinanza ed i manutentori in merito alle applicazioni delle normative riguardanti il presente appalto.

B.1.2 Struttura organizzativa, comprensiva di:

- numero dei dipendenti, ispettori, che verranno utilizzati nell'espletamento del servizio in oggetto, con dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente in materia e con l'indicazione del tipo di rapporto lavorativo in essere;
- numero dei dipendenti amministrativi che verranno utilizzati nell'espletamento del servizio in oggetto, per le attività di ufficio, con l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro in essere;
- responsabile tecnico che verrà utilizzato nell'espletamento del servizio in oggetto, specificandone: specializzazione, qualifica, titolo di studio, esperienza nel campo degli accertamenti ed ispezioni, corsi di aggiornamento tecnico frequentati con relativi attestati ed altri elementi ritenuti utili.

B2) elenco della dotazione di attrezzature tecniche aziendali dedicate all'attività oggetto dell'affidamento, idoneamente documentate e proporzionate al numero stimato di ispezioni annue da eseguire, contenente almeno le specifiche relative al numero ed alle caratteristiche degli autoveicoli e/o motoveicoli per lo spostamento sul territorio, il numero e le caratteristiche delle strumentazioni utilizzate nelle ispezioni, il numero e le caratteristiche degli hardware e software per la gestione del servizio.

La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione sulla base dei coefficienti di giudizio espresse dalla commissione giudicatrice moltiplicati dai fattori ponderali di seguito indicati e dal punteggio relativo all'offerta economica.

La somma complessiva di tutti i punteggi sopra descritti è pari a 100.

Fattori ponderali:

Offerta economica A (massimo punti 30)

A	ribasso unico sull'importo a base di gara	massimo punti	30
----------	--	--------------------------	-----------

Offerta tecnica B (massimo punti 70)

B.1	Relazione metodologica	massimo punti	50
B.1.1	Descrizione delle caratteristiche del servizio	massimo punti	30
B.1.2	Struttura organizzativa	massimo punti	20
B.2	Elenco della dotazione delle attrezzature tecniche	massimo punti	20

Art. 5 – Descrizione del servizio oggetto dell'affidamento

Le principali attività ed oneri a carico dell'appaltatore saranno le seguenti :

1. Programmazione concordata tra il Responsabile del servizio e l'appaltatore delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici e di aggiornamento cartaceo ed informatico, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni regionali e dalle necessità della stazione appaltante;
2. Accertamento degli impianti accatastati su *CAITEL* e non a norma e redazione della programmazione delle verifiche relative;
3. Predisposizione completa di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e relativa spedizione (oneri postali inclusi) per l'avviso ai cittadini sugli impianti riscontrati con anomalie, a seguito dell'accertamento come al precedente punto. Consegna all'ufficio della Provincia dell'elenco, in attesa di programmare l'ispezione, una volta decorso il tempo concesso all'utente per l'adeguamento, senza ricevimento di risposta;
4. Predisposizione completa di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno degli avvisi ai cittadini dell'effettuazione delle ispezioni (oneri postali inclusi);
5. Consegna all'ufficio dell'elenco delle raccomandata A/R inviate dall'Appaltatore per gli impianti da sottoporre a ispezione;

6. Effettuazione delle ispezioni sugli impianti ai sensi della normativa vigente e verbalizzazione di quanto eseguito (da trasmettere tramite PEC);
7. Aggiornamento degli archivi cartaceo ed informativo (su *CAITEL*) delle ispezioni eseguite, con trasmissione ogni mese all'Amministrazione dell'attività svolta;
8. Messa a disposizione di personale, attrezzature, mezzi e quant'altro necessario all'esecuzione di tutte le attività previste;
9. Relazioni specifiche relative a quanto evidenziato sugli impianti non a norma o sugli impianti dei quali è stata richiesta la verifica ed il sopralluogo (richiesta effettuata da parte dell'Amministrazione provinciale). Le relazioni dovranno contenere la descrizione delle eventuali anomalie riscontrate, con documentazione fotografica a corredo e le specifiche per quanto riguarda la messa a norma;
10. Redazione del piano sostitutivo di sicurezza ai sensi della vigenti normative, relativo al servizio in oggetto;
11. Operazione come ai precedenti punti per l'eventuale seconda ispezione decorso il tempo concesso all'utente per l'adeguamento senza ricevimento di risposta;
12. Ricerca impianti non accatastati attraverso il confronto tra le diverse banche dati fornite dalla stazione appaltante e confronto con il sistema *CAITEL*;
13. Operazione come ai precedenti punti per tutti gli impianti individuati con la ricerca di cui al punto 11;
14. Operazione come ai precedenti punti per tutti gli impianti indicati dalla stazione appaltante come:
 - oggetto di esposti di privati cittadini (in questo caso, per evitare scorrettezze ed usi impropri da parte degli utenti, dovrà essere ispezionato sia l'impianto oggetto dell'esposto e sia quello del cittadino che ha presentato l'esposto);
 - oggetto di fonogrammi trasmessi dai Vigili del Fuoco;
 - non accatastati, a seguito dei confronti tra le varie banche dati;
15. Sportello al pubblico, sia telefonico e sia tramite posta elettronica ed eventualmente in un ufficio della ditta nel Comune capoluogo, con un orario minimo di dieci ore settimanali suddivise in tre giorni lavorativi comprensivo delle seguenti attività:
 - assistenza alla cittadinanza per la soluzione delle problematiche relative al servizio delle ispezioni;
 - distribuzione agli utenti di tutta la modulistica fornita dalla stazione appaltante;
 - gestione delle richieste di spostamento degli appuntamenti quando pervenute nei tempi previsti.
16. Partecipazione agli incontri effettuati dalla Regione Liguria in merito all'applicazione delle procedure *CAITEL* ed agli eventuali incontri organizzati dall'Ente con i cittadini o le ditte di manutenzione.

Art. 6 – Norme regolatrici dell'appalto

Per l'attuazione dei servizi oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia, in vigore alla data di realizzazione del servizio, senza esclusione di norme eventualmente non ancora in vigore alla data dell'appalto.

In particolare si dovrà far riferimento alla seguente normativa:

- Legge 9 gennaio 1991 n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

- Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10;
- Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 551 “Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, in materia di progettazione, installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici, ai fini del contenimento dei consumi di energia;
- Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 Attuazione della Direttiva 2002/91 CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE”, relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale”
- Decreto Legislativo 29 giugno 2010 n. 128 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art 12 della Legge 18 giugno 2009 n. 69” e s.m.i.;
- D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74, con il quale sono stati approvati i Criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1 lettera a) e c) , del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192;
- Regolamento Regionale 21 febbraio 2018 n. 1 “Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della Legge Regionale 29 maggio 2007 n. 22”;
- Decreto Legislativo 10 giugno 2020 n. 48 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31 UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica”, contenete modifiche al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192;
- Norme tecniche UNI-CTI, UNI-CIG, CEI, UNI – EN, applicabili alle attività e agli impianti oggetto del presente capitolato;
- Condizioni presenti nel disciplinare di gara e nel Capitolato;
- Eventuale successiva legislazione in materia di controllo, manutenzione ed ispezione impianti termici.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale, la seguente documentazione:

1. Relazione tecnica;
2. Elenco prezzi unitari.

Art. 8 – Cauzione provvisoria

L'offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria stabilita nella somma di **Euro 9.680,00** (Euro novemilaseicentoottanta/00), pari al 2 per cento dell'importo dei lavori posto a base d'appalto e sarà depositata a norma dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, c. 7 del Codice.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fidejussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Essa copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto.

Ai concorrenti che risulteranno non aggiudicatari, il deposito da essi costituito verrà restituito entro trenta giorni dall'aggiudicazione del servizio.

Le garanzie fidejussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Art. 9 - Cauzione definitiva (art. 103 del D.Lgs. 50/2016)

L'affidatario del servizio costituisce una garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 103, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità previste dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La Stazione Appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Art. 10 – Norme comuni ai due tipi di cauzione

La cauzione provvisoria e la cauzione definitiva nelle forme di cui agli articoli precedenti deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Art. 11 – Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'affidatario del servizio, ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2006, stipula, prima della sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dello svolgimento del servizio per un importo minimo di euro 600.000,00 e che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza almeno dieci giorni prima della consegna del servizio.

Art. 12 – Garanzie di raggruppamenti temporanei

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 13 - Disciplina del subappalto (art. 105 del D.Lgs. 50/2016)

Il contratto d'appalto non può essere ceduto a pena di nullità.

L'eventuale affidamento in subappalto, subordinato alla preventiva autorizzazione della Stazione appaltante, è soggetto ai limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ed altresì alle seguenti condizioni:

- che il concorrente abbia indicato all'atto dell'offerta le parti del contratto che intende subappaltare
- che l'appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione, al deposito del contratto di subappalto, corredato della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti per l'esecuzione del subcontratto, della dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali e la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

L'appaltatore trasmette alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore; qualora le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista non siano trasmesse entro il predetto termine la Provincia procede ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il pagamento diretto dei subappaltatori è disciplinato dall'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016: in tale caso, l'appaltatore comunica alla Stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo.

L'affidamento in subappalto comporta l'obbligo per il subappaltatore di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio ed è responsabile, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

La ditta Appaltatrice s'impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori del presente servizio, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.m.i.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave e essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 C.C., con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 Legge 13/09/1982 n. 646, come modificato dal D.L. 29/04/95 n. 139 convertito dalla L. 28/06/1995 n. 246.

Art. 14 – Personale addetto al servizio

Il personale incaricato di eseguire le ispezioni dovrà possedere i requisiti minimi professionali e di indipendenza degli organismi esterni incaricati delle ispezioni sugli impianti termici riportati nell'allegato "C" al D.P.R. 74/2013, idonei allo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga inoltre ad adottare procedure che assicurino la formazione continua, teorica e pratica, del personale, curandone il continuo aggiornamento professionale in

funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi o seminari.

Il personale dell'appaltatore è vincolato al segreto professionale.

Il soggetto aggiudicatario dovrà dare comunicazione alla Provincia di Savona dei corsi di formazione/aggiornamento organizzati per il proprio personale e farà partecipare gratuitamente ai suddetti corsi il personale del committente, fino ad un massimo di due unità per corso.

L'appaltatore dovrà comunicare al committente i nominativi del personale impiegato, allegando alla comunicazione copia di valido documento di identità e copia dei titoli professionali posseduti provvederà altresì alla tempestiva comunicazione scritta di ogni eventuale variazione.

Al personale dovrà essere fornito, a carico dell'appaltatore, idoneo cartellino di riconoscimento completo di fotografia che dovrà essere utilizzata durante l'espletamento del servizio e che dovrà indicare le generalità dell'appaltatore, il nome, il cognome e la qualifica del dipendente.

Tale personale dovrà operare sotto la diretta sorveglianza di un responsabile del contratto, individuato dall'appaltatore.

L'appaltatore, sotto la propria responsabilità, si impegna a fare osservare al personale impiegato per l'esecuzione del servizio le sotto elencate disposizioni che regolano l'accesso presso le civili abitazioni nonché le norme comportamentali consone alla delicatezza del servizio prestato, anche in relazione alla tutela dell'immagine dell'Amministrazione committente.

In particolare il personale avrà l'obbligo di presentarsi sempre con l'apposito cartellino di riconoscimento in posizione ben visibile.

L'appaltatore assumerà inoltre l'obbligo dell'apprestamento del servizio con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, compresi tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori.

L'appaltatore si impegna ad effettuare il servizio attraverso una struttura organica che garantisca la completa operatività sull'intero territorio provinciale nei termini e modi stabiliti dalle disposizioni regionali. Preliminarmente all'avvio delle attività afferenti al servizio l'appaltatore procederà alla pianificazione delle ispezioni che andrà ad effettuare sulla base delle indicazioni delle specifiche che saranno fornite dal RUP in accordo con quanto previsto dalle disposizioni regionali.

Art. 15 - Consegna del servizio

Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo apposito verbale firmato anche dall'esecutore. Contestualmente alla firma del verbale di consegna, la Ditta assumerà immediatamente tutte le obbligazioni derivanti dal contratto.

La Stazione Appaltante, nei casi previsti dall'art. 32 c. 8 del Codice, si riserva l'esercizio della facoltà di procedere alla consegna in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto, nonché di non procedere alla stipula del contratto qualora l'appaltatore non trasmetta i documenti necessari alla consegna in via d'urgenza.

Art 16 – Stima del servizio e pagamenti

Ai sensi delle disposizioni regionali, si stima che l'Amministrazione provinciale dovrà effettuare annualmente le ispezioni e gli accertamenti documentali di seguito indicati:

Anno 2023

Tipologia Ispezioni	Voce elenco prezzi	Prezzo per ispezione	Numero ispezioni	Importo complessivo
Impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità	A0	€ 90,00	80	€ 7.200,00
Ispezioni su impianti termici a gas (metano e gpl) con potenza utile nominale compresa tra i 10 Kw e i 100 Kw e impianto a ciclo frigo di potenza compresa tra i 12 e i 100 Kw	A1	€ 90,00	1900	€ 171.000,00
Ispezioni su impianti a combustibile liquido e solido con potenza utile nominale compresi tra i 100 Kw e 350 Kw	A2	€ 165,00	60	€ 9.900,00
Impianto frigo con potenza utile nominale compresi tra i 100 Kw e 350 Kw	A3	€ 165,00	10	€ 1.650,00
Ispezioni su impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 Kw e inferiore a 350 Kw	A4	€ 165,00	150	€ 24.750,00
Ispezioni su impianti dotati di generatore liquido solido con potenza utile nominale compresa tra i 20 e i 100 KW	A5	€ 90,00	210	€ 18.900,00
Ispezione su impianti di qualunque genere con potenza superiore a 350 KW	A6	€ 250,00	30	€ 7.500,00
Accertamento documentale (da effettuare su procedura CAITEL) per impianti già accatastati	B1	€ 1,00	1100	€ 1.100,00

TOTALE Euro 242.000,00

Anno 2024

Tipologia Ispezioni	Voce elenco prezzi	Prezzo per ispezione	Numero ispezioni	Importo complessivo
Impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità	A0	€ 90,00	130	Euro 9.750,00
Ispezioni su impianti termici a gas	A1	€ 90,00	2100	Euro 157.500,00

(metano e gpl) con potenza utile nominale compresa tra i 10 Kw e i 100 Kw e impianto a ciclo frigo di potenza compresa tra i 12 e i 100 Kw				
Ispezioni su impianti a combustibile liquido e solido con potenza utile nominale compresi tra i 100 Kw e 350 Kw	A2	€ 165,00	90	Euro 11.700,00
Impianto frigo con potenza utile nominale compresi tra i 100 Kw e 350 Kw	A3	€ 165,00	10	Euro 1.300,00
Ispezioni su impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 Kw e inferiore a 350 Kw	A4	€ 165,00	240	Euro 31.200,00
Ispezioni su impianti dotati di generatore liquido solido con potenza utile nominale compresa tra i 20 e i 100 KW	A5	€ 90,00	280	Euro 21.000,00
Ispezione su impianti di qualunque genere con potenza superiore a 350 KW	A6	€ 250,00	60	Euro 12.000,00
Accertamento documentale (da effettuare su procedura CAITEL) per impianti già accatastati	B1	€ 1,00	1400	Euro 1.400,00

TOTALE Euro 242.000,00

Resta comunque inteso che le suddette valutazioni costituiscono esclusivamente delle stime e che il numero reale delle ispezioni da effettuare deriverà da programmazione concordata con l'Ente .

Il pagamento del servizio svolto avverrà con cadenza bimestrale posticipata, entro trenta giorni dalla presentazione della fattura, che potrà essere emessa soltanto dopo la certificazione emessa dal Direttore dell'esecuzione e confermata dal Responsabile unico del procedimento del regolare servizio svolto.

Occorrerà pertanto che venga presentata dall'appaltatore elencazione di tutte le ispezioni svolte nonché degli accertamenti effettuati nel bimestre di riferimento, come da programma autorizzato dal RUP.

A dette ispezioni ed accertamenti si applicherà il prezzo risultante dall'elenco prezzi allegato al contratto, decurtato il ribasso offerto in sede di gara.

Gli ulteriori adempimenti previsti nel presente capitolato sono compresi nei prezzi delle ispezioni ed accertamenti di cui ad elenco prezzi.

Si specifica che l'ispezione di un impianto si intende conclusa (e quindi pagabile) quando l'iter della pratica è completato (con l'inserimento positivo su *CAITEL*) oppure è iniziata la procedura successiva, prevista dalle disposizioni regionali. Nel caso vengano riscontrate anomalie, il pagamento resta subordinato all'adeguamento dell'impianto da parte dell'utente nei tempi previsti o in caso di scadenza di tale limite alla programmazione di una nuova ispezione per mancato adeguamento completa di tutte le procedure relative.

Per gli impianti termici dei quali non sarà possibile effettuare l'ispezione a causa del rifiuto degli interessati o per assenza non giustificata dell'utente, l'importo dovuto all'appaltatore sarà pari al 30% del prezzo relativo alla fascia di impianto.

Per gli impianti termici la cui ispezione, programmata a seguito di raffronto tra le banche dati, non sarà effettuabile a causa del riscontro in loco dell'inesistenza dell'impianto verrà riconosciuto all'appaltatore un importo pari al 30% del prezzo relativo alla fascia di potenza indicata in sede di ispezione.

Art. 17 – Esecuzioni degli accertamenti e delle ispezioni

17.1 Programma

Il programma dell'attività di verifica degli impianti termici deve essere concordato tra il Responsabile dell'esecuzione nominato dalla Provincia ed il Responsabile del Contratto nominato dall'appaltatore sia per quanto riguarda gli accertamenti, che le ispezioni.

L'appaltatore dovrà mensilmente predisporre il programma delle ispezioni che deve essere trasmesso alla Provincia, via PEC, almeno 45 giorni prima del mese di riferimento.

La Provincia, entro i 15 giorni successivi alla data di ricevimento del programma, comunica all'Appaltatore l'assenso o le eventuali modifiche da apportare, che l'appaltatore dovrà recepire prima dell'invio agli utenti dell'avviso di controllo. Dovrà essere data priorità alle ispezioni per i quali sia giunta una segnalazione o denuncia.

Qualora la Provincia faccia richiesta di ispezioni urgenti le stesse dovranno essere effettuate entro 7 giorni dalla richiesta.

La programmazione dovrà essere fatta nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 10/1991, dal D.Lgs 192/2005, dal DPR 74/2013 e dalle Disposizioni regionali di cui al Regolamento Regionale 21 febbraio 2018 n. 1.

17.2 Accertamenti

Gli accertamenti dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto dalla normativa.

17.3 Avviso di ispezione

L'appaltatore dovrà dare preavviso della visita di ispezione (sempre che l'Ente non abbia stabilito l'urgenza) con un anticipo di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, ove possibile, con posta elettronica certificata.

L'appaltatore si impegna a differire la data programmata per la verifica qualora l'utente ne faccia richiesta in forma scritta o ne dia comunicazione anche telefonica entro cinque giorni dalla data dell'ispezione.

Lo schema della lettera, concordato preliminarmente con la Provincia di Savona, dovrà come minimo contenere quanto segue:

- 1) nominativo del responsabile dell'impianto;
- 2) indirizzo dell'impianto sottoposto a controllo
- 3) codice identificativo dell'impianto;
- 4) data e fascia oraria dell'ispezione;
- 5) i riferimenti normativi per i quali viene effettuata la visita;
- 6) i riferimenti dell'incarico;
- 7) la richiesta di disponibilità, durante la visita, del libretto di impianto o di centrale, completo di tutti gli allegati, nonché della documentazione tecnica relativa all'uso e alla manutenzione del generatore di calore.

L'appaltatore dovrà conservare presso i propri uffici, per tutta la durata dell'appalto, un archivio delle lettere inviate con relative ricevute di ritorno.

Tutti gli oneri relativi all'invio delle lettere di avviso di controllo, nonché della gestione

dell'archivio sono posti a carico dell'appaltatore.

17.4 Modalità di esecuzione delle ispezioni

Le ispezioni dovranno essere eseguite secondo quanto indicato dalle Disposizioni regionali di cui al Regolamento Regionale 21 febbraio 2018 n. 1 artt. 20-21 e secondo quanto indicato dall'Ente.

Al momento dell'ispezione, l'ispettore dovrà presentarsi munito dell'apposita tessera di riconoscimento, completa di fotografia, a carico dell'appaltatore, e dovrà essere in grado di soddisfare le richieste di informazioni o chiarimenti pertinenti il servizio.

Gli ispettori, una volta recatisi sul luogo dove verrà effettuata l'ispezione dovranno rispettare le seguenti modalità :

- 1) accertarsi della presenza in loco del responsabile dell'impianto o eventuale presenza di persona da lui delegata;
- 2) controllare tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente;
- 3) eseguire l'ispezione secondo le modalità previste dalla norma;
- 4) compilare in triplice copia il rapporto di prova (conforme all'allegato 1 delle disposizioni regionali) con firma sia dell'ispettore sia del responsabile dell'impianto o suo delegato;
- 5) annotare l'eventuale presenza di impianti non accatastati che dovranno essere regolarizzati dal responsabile entro 30 giorni
- 6) consegnare al responsabile dell'impianto o a persona da lui delegata, una copia del rapporto di prova.

Sono acconsentiti accordi diretti, telefonici o via mail tra l'utente e il personale incaricato delle ispezioni per eventuali modifiche o spostamenti della data delle ispezioni.

Le ispezioni eseguite e gli esiti dovranno essere caricate sulla piattaforma *CAITEL* entro 20 giorni dalla loro effettuazione. Nel caso in cui l'utente risulti assente per cause imputabili al responsabile dell'impianto, l'appaltatore dovrà organizzare un secondo appuntamento, ripetendo le procedure precedenti.

L'Appaltatore, ogni 15 giorni a partire dalla data di inizio delle ispezioni e per tutta la durata del contratto, deve far pervenire all'Ufficio Impianti Termici un prospetto nel quale sono indicati: un numero progressivo, l'indirizzo con il nominativo dell'utente e il codice CAITEL dell'impianto ispezionato, la data della prestazione eseguita, il numero del Rapporto di prova, la potenza dell'impianto, il tipo di prestazione, i costi della prestazione e l'eventuale onere a carico dell'utente.

17.5 Strumentazione ed apparecchiature

La strumentazione utilizzata deve essere regolarmente tarata e mantenuta in perfetto stato di funzionamento; in ogni caso l'appaltatore non è esonerato dalle responsabilità conseguenti a difetti o a cattivo funzionamento delle apparecchiature stesse. Sono a carico dell'appaltatore le spese occorrenti per l'acquisto delle apparecchiature di misurazione, nonché di ogni altro materiale, mezzo ed attrezzature necessari per la corretta esecuzione del servizio.

Le apparecchiature utilizzate per l'effettuazione delle verifiche dovranno essere sottoposte periodicamente, a cura dell'appaltatore, a taratura eseguita da un laboratorio ufficialmente autorizzato allo scopo ed in grado di fornire idonea certificazione.

La documentazione e i certificati di taratura degli strumenti dovranno essere messi a disposizione della Provincia di Savona.

Art. 18 – Obblighi in materia di sicurezza

L'appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale le norme in materia di sicurezza, nonché ad osservare tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. manlevando il committente da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta sia indiretta.
Redazione e consegna all'Ente prima dell'inizio del servizio del Piano di Sicurezza Sostitutivo.

Art. 19 - Durata dell'appalto - Penale per ritardo

La durata dell'appalto è a tutto l'anno 2024 .

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto l'anno 2025, comunicandola all'appaltatore almeno **6 mesi** prima della scadenza. L'appaltatore dovrà provvedere a rispondere entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della proposta. In caso di mancata risposta o mancato accordo, si provvederà ad indire nuova procedura di affidamento del servizio.

Il rinnovo potrà essere concesso, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del presente appalto.

In caso di ritardato, inesatto ovvero mancato adempimento delle prestazioni dedotte in contratto si applicano le penali in una misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo, all'entità della retribuzione della prestazione, nonché all'interesse che la Stazione appaltante ha alla prestazione ed alla gravità della violazione.

Sono considerati, in linea generale e con carattere non esaustivo, il mancato o ritardato rispetto degli obblighi relativi al completamento e aggiornamento della banca dati degli impianti termici o del flusso di lavoro previsto come meglio specificato al successivo art. 20; in tali casi verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari al 5% del totale dell'importo campione di dati preso in considerazione, sempre nel rispetto del limite dell'uno per mille giornaliero.

La contestazione dei suddetti ritardi verrà fatta mediante apposito verbale a cura del Responsabile Unico del Procedimento.

Resta inteso che, qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, il Committente promuoverà l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 1382 del Codice civile, la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno ed è fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori

Art. 20 – Rendicontazione periodo contrattuale e certificazione di regolare svolgimento del servizio

L'Appaltatore, ogni 15 giorni a partire dalla data di inizio delle ispezioni e per tutta la durata del contratto, deve far pervenire all'Ufficio Impianti Termici un prospetto nel quale sono indicati: un numero progressivo, l'indirizzo con il nominativo dell'utente e il codice CAITEL dell'impianto ispezionato, la data della prestazione eseguita, il numero del Rapporto di prova, la potenza dell'impianto, il tipo di prestazione, i costi della prestazione e l'eventuale onere a carico dell'utente.

In particolare, provvederà a rendicontare in modo dettagliato gli esiti dell'attività svolta, rispettando le tempistiche e le modalità previste dalla normativa, dal presente Capitolato, con riferimento alle attività di:

- inserimento in CAITEL (Catasto Regionale Impianti Termici Liguria);
- trasmissione su supporto digitale o per via telematica del “Report Riepilogo Ispezioni”;
- attuazione di tutte le specifiche procedure previste, per ogni caso verificatosi nell'esecuzione del servizio, provvedendo tempestivamente ad avvisare la SA qualora si riscontrasse una casistica non prevista dalla normativa e dalla documentazione fornita.

La suddetta documentazione farà parte, ai sensi del DM 49 del 7 marzo 2018, del registro di contabilità, tenuto dal Direttore dell'esecuzione, nel quale verranno annotate in maniera puntuale le

ispezioni effettuate e tutte le prestazioni svolte nell'ambito dell'esecuzione del servizio, con l'annotazione dei corrispettivi maturati, degli acconti corrisposti. In sede di registro sono annotate le eventuali riserve.

Per quanto svolto durante tutto il periodo contrattuale l'appaltatore, entro 15 giorni dal termine dell'affidamento, dovrà inoltrare una relazione finale a conclusione del servizio.

Nei trenta giorni successivi il RUP ed il responsabile del servizio, individuato dall'impresa, dovranno verificare in contraddittorio l'adeguatezza delle prestazioni eseguite. A seguito di tale verifica verrà redatto dal RUP, in caso di esito positivo, il certificato di regolare svolgimento del servizio.

Art. 21 – Definizione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto saranno di competenza del Foro di Savona.

È esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie inerenti e conseguenti l'appalto oggetto del presente Capitolato Speciale.

Art. 22 – Prezzi e revisione prezzi

I prezzi unitari, in base ai quali saranno pagate le attività previste nel presente capitolato, compensano il personale impiegato ed i mezzi ed i costi di trasporto, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, attrezzature informatiche e quant'altro, nonché per premi di assicurazioni sociali e tutto quanto descritto nel presente capitolato.

I prezzi medesimi a misura, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili per i primi dodici mesi a decorrere dalla data di inizio del servizio e successivamente potranno essere soggetti a revisione, su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rivedere e modificare i prezzi di appalto alle condizioni e nei limiti di cui alle disposizioni legislative vigenti all'atto dell'aggiudicazione.

Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29 ed alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C., conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat, Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

E' comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere

una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto.

Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo i servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Art. 23 - Recesso dal contratto per volontà dell'Ente appaltante

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs 50/2016, a mezzo raccomandata o PEC con preavviso di almeno trenta giorni.

Dalla data di recesso l'appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione.

In caso di recesso l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo dei servizi non eseguiti.

Art. 24 – Proroghe

La Provincia si riserva la possibilità di prorogare la durata del servizio secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del Trattamento dei dati al quale spetterà l'obbligo di nominare il Responsabile della protezione dei dati.

Art. 26 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a

carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 27 – Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:

<https://www.provincia.savona.it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/norme-disciplinari>
https://www.provincia.savona.it/sites/default/files/allegati/trasparenza/PTPCT_2022_2024.pdf

Art. 28 – Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 29 – Responsabile del procedimento

La procedura d'appalto è svolta dalla Provincia di Savona.

Il ruolo di R.U.P. ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016 è affidato a: Arch. Silvia Loi

Il ruolo di D.E.C. è affidato a: Ing. Riccardo Santagata